



REGOLAMENTO

Comunale del sito

Unesco di Modena



Comune
di Modena



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Modena:
Cattedrale, Torre Civica, Piazza Grande

REGOLAMENTO

Comunale del sito

Unesco di Modena

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 26 ottobre 2017
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 10 giugno 2021*

Premessa

IL SITO UNESCO

Il complesso monumentale oggetto del presente regolamento è iscritto dal 1997 nella **Lista del Patrimonio Mondiale**, costituita sulla base della **Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale del 1972** al fine di garantire l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale situato nel loro territorio degli Stati rappresentati nella Conferenza generale delle Nazioni Unite. A tale proposito è stato istituito presso l'UNESCO (art. 11 della Convenzione) un Comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, denominato "Comitato del Patrimonio Mondiale", che sulla base dei dati forniti da ogni Stato partecipante è stato incaricato di allestire, aggiornare e diffondere una lista dei beni del Patrimonio Mondiale ritenuti di Valore Universale Eccezionale e di stilare un elenco del Patrimonio Mondiale in pericolo.

Il testo della **Dichiarazione di Valore Universale**, adottato ufficialmente nel 2016 (Decision 40 COM 8E), specifica quanto segue:

Il complesso monumentale costituito dalla Cattedrale, che conserva i resti del patrono di Modena San Geminiano (secolo IV), e dalla torre civica, detta "Ghirlandina", è situato lungo l'asse dell'antica Via Emilia, al centro del tracciato medievale della città. Ne fa parte integrante, sul lato meridionale, la Piazza Grande, sorta nella seconda metà del XII secolo e delimitata dal Palazzo Comunale, dal Palazzo Arcivescovile e da un edificio costruito negli anni '60 che sorge sul luogo una volta occupato dall'antica sede dei Giudici delle Vettovaglie, la magistratura civica che sovrintendeva ai vari settori dell'economia cittadina.

La Cattedrale e la torre "Ghirlandina" si presentano come un complesso omogeneo per materiali e criteri costruttivi, la cui edificazione impegnò la Comunità modenese per oltre due secoli, dal 1099 al 1319.

La ricostruzione della Cattedrale di Modena del 1099 ha una valenza fondamentale nel contesto della storia medievale per diverse ragioni, tra cui ne spiccano due in particolare. Innanzitutto l'edificio è un esempio caratteristico e documentato del riutilizzo di antiche rovine, una pratica molto diffusa nel medioevo prima della riapertura delle cave nel XII e specialmente nel XIII secolo. In secondo luogo, la cattedrale di Modena, a cavallo tra i secoli XI e XII, fu uno dei primi edifici e sicuramente il più importante, in cui la collaborazione tra un architetto (Lanfranco) e uno scultore (Wiligelmo) è dimostrata da dirette attestazioni e iscrizioni. L'edificio segna anche un passaggio dal concetto di produzione artistica unicamente riferita alla ricerca del capolavoro e finalizzata a esaltare la munificenza del committente, a un concetto più moderno in cui si riconosce anche il ruolo dell'artista.

Più tardi la presenza documentata dei Maestri Campionesi a Modena tra gli ultimi decenni del XII e i primi del XIV secolo, è chiara testimonianza di come i lavori fossero gestiti e organizzati in quel periodo, in un cantiere medievale perfettamente organizzato. Il contenuto artistico della cattedrale e della torre si sviluppò notevolmente sotto l'influenza dei Campionesi, prendendo in considerazione i progressi e le iconografie della scuola romanica emiliana post-wiligelmica (in special modo le cattedrali di Ferrara e Piacenza) ma cogliendo anche le suggestioni provenienti dalla Provenza, visibili nelle mirabili facciate di Saint Gilles e Arles.

La creazione congiunta di Lanfranco e Wiligelmo è un capolavoro del genio creativo umano, in cui una nuova relazione dialettica tra architettura e scultura si impone nello stile romanico. Il complesso modenese riveste un'importanza fondamentale nel testimoniare le tradizioni culturali del XII e XIII secolo; è inoltre uno dei migliori esempi di complesso monumentale in cui i valori religiosi e civici sono accorpatisi in un contesto urbano medievale.

Per quanto riguarda i caratteri di Integrità e di Autenticità specifica inoltre:

Il complesso monumentale di Modena ha mantenuto nel tempo le caratteristiche storiche, sociali e artistiche che ne definiscono l'eccezionale valore universale. Gli interventi condotti nel corso dei secoli sul complesso Unesco sono sempre stati indirizzati a mantenere in efficienza gli edifici e la piazza preservando nella sostanza le relazioni spaziali e volumetriche e prolungandone la vita nel tempo senza alterarne la fisionomia e le funzioni.

Il complesso riveste senza soluzione di continuità, a partire dal Medioevo, il ruolo di fulcro della vita civile, politica e religiosa della città quale si definì agli albori della civiltà comunale.

Il complesso monumentale in esame è indubbiamente autentico in termini di progettazione, forma, materiali utilizzati e funzione. I numerosi interventi realizzati nel corso dei secoli sia su Duomo e torre Ghirlandina sia sugli edifici che si affacciano sulla Piazza Grande non hanno alterato la sostanziale autenticità del complesso. Anche la sua storia conservativa ne conferma l'autenticità. Dal punto di vista del restauro e della conservazione, la cattedrale di Modena rappresenta un caso esemplare, vantando una storia secolare di interventi e iniziative volte a garantire l'integrità di un capitolo fondamentale nella storia della conservazione del patrimonio artistico italiano.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel 2002, con l'adozione della **Dichiarazione di Budapest**, il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO ha deciso di rafforzare la sua azione di salvaguardia e protezione del patrimonio culturale e naturale stabilendo l'adozione di politiche attive di tutela dei beni e provvedendo all'individuazione di nuovi strumenti gestionali capaci di conciliare le esigenze di conservazione dei Siti con le dinamiche socio-culturali che trasformano continuamente le città ed il paesaggio. Tutti i siti sono stati invitati a sostenere la salvaguardia del Patrimonio Mondiale attraverso la scelta di obiettivi strategici fondamentali, che assicurino un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo. A tale scopo L'UNESCO ha stabilito nel 2002 che l'inclusione di nuovi Siti nella Lista del Patrimonio Mondiale debba essere necessariamente subordinata alla predisposizione di Piani di Gestione e nel 2004, ha raccomandato tale adempimento anche ai Siti già inclusi nella lista.

Poiché l'UNESCO ha posto tale vincolo senza proporre un modello unico di Piano di Gestione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha provveduto a colmare questa mancanza istituendo, con il decreto del 27 novembre 2003, la "Commissione consultiva per i Piani di Gestione dei siti UNESCO" che ha elaborato le "Linee guida per i Piani di Gestione", presentate durante la Seconda Conferenza Nazionale dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale che si è tenuta a Paestum il 25 e 26 maggio 2004.

La successiva **legge "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO" (L.20 febbraio 2006, n. 77 aggiornata il 7 ottobre 2013)** ha stabilito i criteri di priorità di intervento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio Unesco italiano, sostenendo l'elaborazione dei Piani di Gestione dei Siti attraverso una serie di misure in base alle quali i Siti possono ottenere finanziamenti ministeriali. A quest'ultima si collegano le successive circolari del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali (30 maggio 2007 e 6 agosto 2009) che definiscono criteri e modalità di erogazione dei fondi legati alla legge 77/06.

Il Sito Unesco di Modena ha recepito le direttive e le norme di cui sopra dotandosi di un **Piano di Gestione (2008/2009 e aggiornamento 2012/2015)**, tra i cui obiettivi figura quello di dotare il complesso di un regolamento che ne disciplini i differenti aspetti relativi all'integrità materiale e visiva e all'utilizzo degli spazi, in particolare quelli aperti.

La legge di tutela nazionale, detta Codice dei Beni culturali (D.lgs.42/04), protegge comunque "le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale" individuate "con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana" (art. 11 e 53), definendo che essi, in quanto beni culturali, "non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero", e altresì "non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità" (art. 21). Spetta ai Comuni, sentito il Soprintendente, individuare "le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio" (art. 52). La stessa legge di tutela, rafforzando quanto già espresso a livello internazionale per i Siti Unesco nella Dichiarazione di Budapest del 2002, stabilisce che " il Ministero, le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo svi-

luppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112" (art. 104).

Il Comune di Modena, con il Testo coordinato di Norme di PSC POC RUE stabilisce che tutto il Centro storico di Modena fa parte del Sistema insediativo storico e come tale è soggetto a una disciplina specifica che prescrive scelte progettuali pertinenti ai principi di salvaguardia e ripristino della globale organicità dell'ambiente tradizionale nel nucleo antico e tese a recuperare l'identità storica in essere con univoco riferimento alla metodologia del restauro e da estendersi ad ogni singolo elemento componente lo spazio pubblico. Prevede inoltre che gli interventi di riqualificazione di strade e altri spazi pubblici (con rifacimenti di pavimentazioni o impianti di illuminazione pubblica e con apposizione di elementi di arredo) siano conformi ai contenuti degli strumenti di gestione della qualità dell'arredo urbano del Centro Storico (Parte IV, Capo XIII). Tutto il centro storico è inoltre sottoposto al vincolo di scavo archeologico preventivo (Parte VII, Capo XVIII).

Nello specifico, lo strumento urbanistico del Comune di Modena riconosce la "Perimetrazione del Sito Unesco (PSC)" (Parte IV, Art. 13.23 bis) come disciplinata dalle norme del Piano di Gestione, e quindi dal presente Regolamento.

FINALITÀ

Per garantire i caratteri di Autenticità e Integrità riconosciuti al Sito Unesco di Modena dalla Dichiarazione di Valore Universale, il Regolamento si propone di mettere in atto non soltanto tutte le misure di conservazione e restauro dei monumenti previsti dal Piano Regolatore del Comune e dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs. 42/04 e s.m.i.), ma anche misure per la tutela dell'ambiente circostante e dell'integrità visiva. Per questo, il Regolamento tende a creare le condizioni perché vengano eliminati progressivamente tutti gli elementi che possano interferire; tra questi anche le sorgenti inquinanti, le antenne e le attrezzature tecniche poste all'esterno dei fabbricati, i cavi della linea filoviaria davanti ai monumenti, ecc.

L'eliminazione di tali elementi è utile per il miglioramento complessivo della qualità dell'area urbana considerata, e anche per il benessere che ne deriva. Peraltro, vi sono aspetti che richiedono una pianificazione che va al di là delle prescrizioni di questo Regolamento; i Piani di settore (es. il piano del traffico) relativi agli aspetti non direttamente disciplinabili dal presente Regolamento, dovranno quindi valutare nella loro pianificazione le modalità per la riduzione delle attuali incompatibilità.

Per quanto riguarda le funzioni economiche e le attività commerciali si prevede il progressivo ripristino delle attività e degli esercizi più strettamente collegati alla storia economica e sociale del centro cittadino e la valorizzazione di quelli ancora esistenti.

Riguardo agli eventi, si opererà per la loro qualificazione e per una progressiva riduzione di quelli meno appropriati, con il trasferimento in altri spazi.

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.1 - OBIETTIVI


1. Obiettivi primari del Regolamento sono la salvaguardia e la valorizzazione del Sito Unesco “Cattedrale, Torre civica e Piazza Grande, Modena” (in seguito denominato Sito), iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dall’UNESCO nel 1997.
2. Il Regolamento del Sito si pone pertanto quale strumento per:
 - preservare l’autenticità
 - garantire l’integrità strutturale e visiva
 - assicurare la convivenza di valori e funzioni civili e religiose
 - stabilire criteri di fruizione degli spazi compatibili con il valore universale del Sito
 - favorire scelte di qualità in grado di rafforzare la percezione dell’unicità del luogo
 - assicurare la promozione culturale e turistica
 - tutelare la sicurezza e il decoro
 - migliorare la qualità ambientale e ridurre l’impatto degli agenti inquinanti sugli edifici storici.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI

1. Perimetro Iscritto (zona 1): per Perimetro Iscritto si intende l’area che comprende Cattedrale, Ghirlandina, Piazza Grande, Piazza Torre, Sagrato del Duomo, Cortile delle Canoniche, i portici e le facciate di tutti gli edifici prospicienti (foglio 142, mappali B,C, parte 52, 53, 54, 164).
2. Perimetro Esteso (zona 2): per Perimetro Esteso si intende l’area del Palazzo Comunale, l’immobile situato all’angolo tra Via Emilia e Corso Duomo, gli edifici situati sul lato ovest di Corso Duomo, quelli situati nella parte terminale di Corso Canalchiario, l’immobile collocato tra Via Castellaro e Piazza XX settembre (foglio 143, mappali parte 498).
3. Area di Rispetto (zona 3): per Area di Rispetto si intende la porzione di Via Emilia Centro compresa tra Corso Duomo e Via Scudari.
4. Area di Tutela Ambientale (zona 4): per Area di Tutela Ambientale si intende l’intero Centro Storico della città di Modena come definito dal PRG vigente (vedi cartografia tav. 2t1 del PSC).

ART. 1.3 - CAMPO DI APPLICAZIONE


1. Il Regolamento si applica al Perimetro Iscritto, al Perimetro Esteso e all’Area di Rispetto (zone 1,2,3).
2. Il Regolamento si applica, inoltre, a tutta l’area del Centro storico per quanto riguarda gli aspetti di tutela ambientale (zona 4).
3. Le aree oggetto del presente Regolamento sono specificate nella planimetria di seguito riportata.



Identificazione Area Sito UNESCO

- Perimetro Inscritto = Zona 1
- Perimetro Esteso = Zona 2
- Area di Rispetto = Zona 3
- - - Area di Tutela Ambientale = Zona 4

Scala Grafica
 0 100 (m) 200 (m)



Foglio 142
Mappali B, C, parte 52, 53, 54, 164

Foglio 143
Mappali parte 498

TITOLO 2

INTERVENTI SUGLI EDIFICI

ART. 2.1 - IL PSC

1. Tutte le trasformazioni edilizie e d'uso all'interno del Perimetro Iscritto, del Perimetro Esteso e dell'Area di Rispetto (zone 1, 2, 3) sono disciplinate dal vigente Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE del Comune di Modena, che all'Art. 13.23.bis co.3, recepisce il Piano di Gestione, che prevede il presente Regolamento.

ART. 2.2 - MODALITÀ D'INTERVENTO SU EDIFICI E SPAZI NEL PERIMETRO ISCRITTO

1. Tutti gli interventi nel Perimetro Iscritto sono soggetti: alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004, Parte II; alla disciplina specifica già prevista dal PSC nelle zone elementari n. 3010, 3016, 3020; sono inoltre soggetti alle limitazioni indicate dal presente Regolamento.
2. La destinazione dei locali al piano terra deve rispettare quanto previsto al successivo art. 4.1.

ART. 2.3 - MODALITÀ D'INTERVENTO SUGLI EDIFICI NEL PERIMETRO ESTESO

1. Gli interventi edilizi sui fabbricati ubicati nel Perimetro Esteso sono soggetti alla disciplina specifica già prevista dal PSC nelle zone elementari n. 3010, 3016, 3020 oltre che - nel caso di immobili tutelati - alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004.
2. La destinazione dei locali al piano terra dei soli fabbricati direttamente prospicienti il Perimetro Iscritto deve rispettare quanto previsto al successivo art. 4.1.

ART. 2.4 - MODALITÀ DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI NELL'AREA DI RISPETTO

1. Gli interventi edilizi sui fabbricati ubicati nell'Area di Rispetto (zona 3) sono soggetti alla disciplina specifica già prevista dal PSC nelle zone elementari n. 3010, 3016, 3020, oltre che - nel caso di immobili tutelati - alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004.
2. Nella zona 3 gli interventi per installazioni sulle facciate, sui portici e sotto-portici e sulle vetrine dei locali al piano terra sono sottoposti alle stesse limitazioni del Perimetro Iscritto e del Perimetro Esteso, secondo quanto previsto al successivo Titolo 4, artt. 4.2 e 4.3.

TITOLO 3

TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA

ART. 3.1 - IMPIANTI

1. In tutta l'area del centro storico, come definita dal PSC, viene istituita un'Area di Tutela Ambientale (zona 4).
2. All'interno del Perimetro Esteso (zone 1, 2, 3, 4) ogni intervento edilizio deve prevedere l'obbligo di efficientamento degli impianti esistenti o di sostituzione degli impianti che impiegano combustibili liquidi o solidi, con impianti a basso consumo ed emissioni, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156 del 4/3/2008 e successive modifiche e integrazioni).
3. In tutto il Centro Storico gli impianti non devono risultare visibili dai punti di osservazione privilegiati (Ghirlandina, Torre dell'Orologio, torre del Palazzo Ducale).
4. Su tutti gli edifici, compresi quelli sottoposti a restauro scientifico, i nuovi impianti devono avere minima emissione inquinante e rispettare i requisiti tecnici previsti dalle norme vigenti (L.R. 15/2013, art. 11 e Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156 del 4/3/2008 e successive modifiche e integrazioni).

ART. 3.2 - VEICOLI

1. Le tre piazze presenti nel Perimetro Iscritto – Piazza Grande, Piazza Torre e Piazza Duomo (Sagrato) – sono pedonali e gli accessi devono essere preclusi con catene o con altri presidi per evitare ingressi impropri anche involontari. I medesimi accorgimenti saranno estesi anche a Corso Duomo una volta raggiunto l'obiettivo della pedonalizzazione.
2. Nelle tre piazze citate non sono ammessi il transito di attraversamento e la sosta dei veicoli a motore, esclusi i mezzi di soccorso quando necessari, i veicoli espressamente autorizzati, tra i quali quelli addetti al trasporto di attrezzature e allestimenti destinati agli eventi autorizzati, quelli destinati ad attività direttamente riguardanti la tutela del Sito (es. cantieri o indagini). Per il Sagrato e il fronte del Duomo sono consentiti gli accessi connessi alle funzioni religiose.
3. In caso di accesso autorizzato per manifestazione il titolare della stessa è tenuto a richiudere immediatamente i varchi utilizzati.
4. I veicoli sono tenuti a rispettare le norme sulle percorrenze e sui carichi, in relazione alla pavimentazione presente, come previsto dall'*Allegato 4. Accesso e utilizzo del Sito Unesco per eventi temporanei*.
5. L'accesso di mezzi di portata superiore potrà essere autorizzato esclusivamente con imposizione dell'obbligo di utilizzo di sistemi di ripartizione del carico. È vietata la sosta di qualsiasi veicolo di fronte alla facciata del Duomo e percorsi laterali (via Lanfranco e Calle Campionesi).
6. Nelle zone 2 (Perimetro Esteso) e 3 (Area di Rispetto) viene privilegiata l'accessibilità pedonale e ciclabile, limitando la circolazione dei veicoli a quelli pubblici e dei residenti/domiciliati. In tali zone l'approvvigionamento ai negozi e altre funzioni specifiche saranno regolate da apposita ordinanza del Sindaco.

TITOLO 4**ATTIVITÀ COMMERCIALI**

10

ART.4.1 - CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI

1. Nel Perimetro Iscritto e nel Perimetro Esteso (zone 1 e 2) gli esercizi commerciali e artigianali devono essere confacenti alla natura e alle caratteristiche del Sito e compatibili con gli Obiettivi del presente Regolamento (art. 1.1).
2. A mero titolo esemplificativo, non sono ammesse attività commerciali che compromettano l'integrità visiva e percettiva del Sito, con riferimento alle emissioni sonore, olfattive e luminose.
3. Saranno favorite le attività direttamente connesse con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari e gastronomiche tipiche del territorio modenese e quelle che conservano o reintroducono valori costituenti testimonianza della storia e della tradizione imprenditoriale e commerciale locale.

ART. 4.2 - ALLESTIMENTI PERMANENTI

1. Nelle zone 1, 2, 3 (Perimetro Iscritto, Perimetro Esteso, Area di Rispetto) gli allestimenti permanenti – insegne, serrande, tende, vetrine, luci – devono essere pienamente rispondenti, nella forma, nel colore e nelle misure, alle tipologie delineate nell'*Allegato 2. Esercizi commerciali. Allestimenti permanenti*. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento non saranno autorizzati nuovi allestimenti permanenti difformi. Vetrine, serrande e insegne esistenti dovranno essere adeguate in occasione di eventuali modifiche dell'attività o degli elementi di arredo; l'adeguamento di tende e luci dovrà essere realizzato entro quattro (4) anni dall'entrata in vigore del Regolamento.
2. Il livello di illuminazione delle vetrine deve essere moderato, con luce di tonalità calda (2700/3200 gradi Kelvin). I rapporti tra i valori di illuminamento verticale delle vetrine e quelli di illuminamento orizzontale dei portici o dell'area esterna non deve essere superiore a 0,3. La resa cromatica non deve essere inferiore a 0,8 RA.

ART. 4.3 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI

1. Nel Perimetro Iscritto e nel Perimetro Esteso del Sito (zone 1 e 2) gli allestimenti temporanei – pedane, ombrelloni, tavoli, sedute, porta-menù – devono essere rispondenti per forma, misure e materiali a quanto previsto dall'*Allegato 3. Esercizi commerciali. Allestimenti temporanei* e mantenere la distanza minima di m. 10 dal perimetro del Duomo e della Ghirlandina.

2. In particolare, al fine di ridurre l'impatto che queste strutture hanno sul contesto, non sono ammesse coperture e divisorie su tre lati ma esclusivamente ombrelloni. Tutte le attrezzature, quali pedane, tavolini e sedie, devono risultare facilmente rimuovibili e prive di ancoraggi fissi, con adeguate protezioni per la pavimentazione.
3. Solo all'interno di progetti coordinati, promossi o autorizzati dalla Giunta Comunale, potranno essere ammesse scelte differenti.
4. Al termine dell'attività giornaliera, quando possibile, gli arredi dovranno essere ritirati e riposti in spazi e locali nella disponibilità dell'esercizio. In caso contrario, affinché la conservazione degli arredi in orario di chiusura e/o cessazione dell'attività avvenga in condizioni di decoro e nel rispetto dei luoghi, essa dovrà avvenire con le modalità del minore impatto possibile sui luoghi e nel progetto allegato alla richiesta si dovranno evidenziare i sistemi di chiusura e sicurezza, che dovranno essere leggeri. Qualora non sia possibile rimuovere gli ombrelloni essi dovranno essere chiusi.
5. Il periodo di occupazione consentito all'interno della zona 1 (Perimetro Iscritto), esclusi i portici, è limitato tra il 1° marzo e il 15 novembre. L'occupazione dei portici deve avvenire da un solo lato ed essere limitata a 1/3 della larghezza del portico stesso.
6. Le attrezzature e installazioni esistenti dovranno essere sostituite o adeguate comunque entro due (2) anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 4.4 - PROCEDURE E VALUTAZIONI DELLE RICHIESTE

1. Tutti gli interventi da attuare nel Perimetro Iscritto (zona 1) e nel Perimetro esteso (zona 2), devono essere autorizzati dall'Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e dal Settore Pianificazione territoriale per quanto riguarda le vetrine, che ne valuteranno la compatibilità con gli obiettivi del Regolamento. Per la disciplina dei relativi procedimenti, si rinvia agli specifici regolamenti comunali e alle normative settoriali.
2. Nel caso in cui il progetto non sia conforme al Regolamento e all'Abaco allegato, ai fini del rilascio dell'autorizzazione o dell'effettuazione dell'attività di controllo, il SUAP si avvale del parere del Comitato Tecnico del Sito in base ai criteri enunciati negli artt. 1.1 e 4.1.

Il Consiglio Comunale, raccolto il parere obbligatorio del Comitato Tecnico del Sito, potrà autorizzare l'insediamento o la trasformazione di attività non rispondenti ai criteri enunciati nell'articolo 4.1, fornendo congrua motivazione nella relativa delibera di autorizzazione.

TITOLO 5

UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI SPAZI APERTI

ART. 5.1 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI AMMESSI NEGLI SPAZI APERTI.

1. **Piazza del Duomo** (sagrato) potrà essere utilizzata esclusivamente per attività di carattere temporaneo promosse dalla Parrocchia del Duomo e dalla Curia e connesse alle loro finalità.
2. **Piazza Grande e Piazza Torre** potranno essere utilizzate per manifestazioni ed eventi caratterizzati da una valenza tradizionale, culturale e sociale. Sono ammessi annualmente gli eventi indicativamente elencati nell'Allegato 5. *Elenco indicativo eventi ammessi in Piazza Grande e Piazza Torre*. In tali spazi sono inoltre ammesse le manifestazioni di carattere civile e religioso e gli eventi di rilevanza nazionale o iniziative direttamente organizzate dal Comune o dalla Curia di Modena, ivi comprese le manifestazioni di carattere politico e sindacale.
3. Dovrà comunque essere garantita la massima compatibilità tra manifestazioni civili e funzioni religiose e dovranno essere evitate sovrapposizioni incompatibili e interferenze.

ART. 5.2 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI CONNESSE ALL'UTILIZZO TEMPORANEO DI PIAZZA GRANDE E PIAZZA TORRE

1. La collocazione di tutte le strutture mobili funzionali alle manifestazioni deve rispettare la distanza di m. 5 dal Duomo e dalla Ghirlandina e di m. 2 dalla Preda Ringadora, dal Palazzo Comunale e dal Palazzo Arcivescovile.
2. I palchi destinati alle manifestazioni temporanee realizzate in Piazza Grande devono essere di dimensioni conte-

nute, essere preferibilmente scoperti e venire collocati nelle aree indicate dall'*Allegato 4.3. Aree palchi*. La struttura del palco potrà essere disposta nell'area compresa tra le absidi del Duomo e la Torre dell'Orologio del Palazzo Comunale, oppure sul lato del Palazzo Arcivescovile, come risulta dall'*Allegato 4.3*, palchi di piccole dimensioni possono essere collocati anche sul lato del Palazzo della Cassa di Risparmio.

3. Eventuali tensostrutture e gazebo in Piazza Grande e Piazza Torre devono essere collocate parallelamente agli edifici dell'Arcivescovado, Unicredit e Palazzo Comunale, secondo la disposizione prevista dagli *Allegati 4.4. Aree Tensostrutture e gazebo*, e rispettare comunque le distanze di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per le strutture poggianti al suolo dovranno essere previste apposite protezioni della pavimentazione attraverso listelli di legno (o analoghe soluzioni), da posizionare in modo continuativo a contatto con la pavimentazione.
5. Il montaggio potrà avvenire nelle ventiquattro ore precedenti e lo smontaggio dovrà avvenire entro le ventiquattro ore successive alla manifestazione, salvo tempistiche diverse espressamente motivate ed autorizzate.
6. Eventuali impianti di preparazione di alimenti e bevande dovranno essere certificati secondo la normativa vigente e posizionati ad almeno m. 10 di distanza dal Duomo e dalla Ghirlandina.
7. Sono ammessi, per il periodo di svolgimento della manifestazione, scritte e marchi con l'indicazione dei promotori delle iniziative temporanee autorizzate; sono invece vietate le scritte pubblicitarie di carattere commerciale.
8. Le installazioni luminose devono essere tali da non arrecare danni al patrimonio e devono utilizzare ganci e appigli già esistenti.
9. Sono vietate strutture per seduta in elevazione (gradinate).
10. È vietato l'impiego di strutture gonfiabili e tappeti elastici di qualsiasi tipo o dimensione.
11. Le fiere e i mercati ammessi, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui sopra e prevedere banchi posizionati e allestiti secondo lo schema previsto dall'*Allegato 4.5. Disposizione banchi per Fiere e Mercati*. L'adeguamento per le Fiere di Sant'Antonio e di San Geminiano dovrà avvenire entro l'edizione 2020.

ART. 5.3 - LIMITI PER LE MANIFESTAZIONI RUMOROSE

1. Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo che comportano il superamento dei vigenti limiti di rumorosità ambientale deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Dette manifestazioni sono soggette alle limitazioni di cui all'*Allegato 6. Norme per manifestazioni rumorose* e in particolare:
 - a) nel caso sia prevista diffusione di musica dal vivo devono avere durata massima pari a 4 ore, nel caso sia previsto intrattenimento con musica riprodotta devono avere durata massima pari a 6 ore, infine nel caso la diffusione musicale non rappresenti l'attività principale (es. conferenze, dibattiti) devono avere durata massima pari a 10 ore;
 - b) devono concludersi entro le ore 23.30, se svolte in giornate non prefestive comprese tra domenica e giovedì, entro le ore 24.00 se svolte nelle giornate di venerdì, e sabato o prefestive;
 - c) le autorizzazioni saranno concesse nel rispetto degli orari delle funzioni religiose del Duomo e in particolare dovranno avere inizio almeno 10 minuti dopo il termine delle funzioni religiose e concludersi almeno 10 minuti prima del loro inizio;
 - d) i diffusori sonori non devono essere orientati direttamente in direzione del Duomo e della torre Ghirlandina.
2. Per i valori limite di rumorosità si fa riferimento all'art. 3.1 lettere c, d, e, f dell'*Allegato 6. Norme per manifestazioni rumorose*. Per le infrazioni sono previste le ammende di cui all'art. 3.3 dello stesso allegato.

ART. 5.4 - AFFISSIONI

1. Non è consentito esporre all'interno del Perimetro Iscritto (zona I) targhe, standardi, striscioni, se non quelli realizzati per promuovere eventi o manifestazioni che abbiano luogo all'interno del Sito stesso o che siano realizzati dall'Amministrazione Comunale o dalla Curia.
2. Nel sottoportico del Palazzo Comunale è consentita l'installazione di striscioni per iniziative di carattere pubblico.
3. Forme, dimensioni e posizioni sono comunque quelle specificate nell'*Allegato 1. Allestimenti e segnaletica istituzionali*, come previsto all'art. 15 del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità.

ART. 5.5. - AUTORIZZAZIONI

1. Le manifestazioni ed eventi di cui all'art. 5.1, nonché gli allestimenti a carattere temporaneo e permanente su suolo pubblico o su strutture ed immobili ricompresi nei perimetri del Sito, dovranno comunque essere autoriz-

zate in base agli artt. 21 e/o 106 del Dlgs. 42/2004, dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, salvo che per iniziative di promozione della città e del suo territorio, di durata solo giornaliera e senza utilizzo di strutture, individuate dalla Giunta Comunale.

2. Per le manifestazioni ed eventi, la Soprintendenza potrà procedere con il rilascio di autorizzazioni periodiche, in base alla programmazione inviata dal Comune.

ART. 5.6 - PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI UTILIZZO TEMPORANEO

1. La selezione delle manifestazioni/eventi di cui all'art. 5.1, c.2, sarà effettuata dalla Giunta Comunale, sentito il parere del Comitato Tecnico del Sito (composto da rappresentanti del Comune, della Curia e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e sulla base di richiesta da inviare al Servizio Promozione della Città entro i termini stabiliti dal Comune per la programmazione degli eventi.
2. Per tutte le manifestazioni di cui all'art. 5.1, dovranno essere presentate, all'Ufficio SUAP, le richieste di utilizzo temporaneo degli spazi nel Perimetro Iscritto (zona 1), nonché di svolgimento della manifestazione/evento, sull'apposita modulistica comunale, secondo le tempistiche disciplinate dalle normative specifiche.
3. Nelle autorizzazioni relative alle manifestazioni/eventi saranno dettate tutte le prescrizioni relative al rispetto delle funzioni religiose.

TITOLO 6

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 6.1 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Il comportamento all'interno del Sito Unesco (Zona 1 e Zona 2) deve essere rispettoso degli obiettivi del presente Regolamento (art. 1.1).
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice penale in materia di danneggiamento, deturpamento ed imbrattamento di edifici o cose di interesse storico e/o artistico (artt. 635 e 639), e quanto già previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento di Polizia urbana che vieta comportamenti quali, ad esempio:
 1. Eseguire giochi che possono creare disturbo, danno o molestia;
 2. Bivaccare o abbandonare rifiuti;
 3. Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività;
 4. Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
 5. Consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevande alcoliche.
 È altresì vietato:
 6. Salire, arrampicarsi o sedersi sulle pareti esterne e sulle strutture architettoniche di sostegno o di arredo esterno della Cattedrale, come ad esempio i leoni stilofori (salvo che da parte di bambini fino a 10 anni).
È consentito solamente sedersi sui gradini e sul basamento del lato sud;
 7. Arrampicarsi sulle inferriate delle finestre e sulle cancellate, sui muri di cinta e simili;
 8. Addossare ai singoli monumenti velocipedi o altri veicoli o diversi materiali;
 9. Consumare cibi e bevande al sacco e/o svolgere attività che possono sporcare o lasciare residui;
 10. Svolgere attività di accattonaggio.

TITOLO 7

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO E SANZIONI

ART. 7.1 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Con atti della Giunta Comunale verranno definiti interventi per diffondere la conoscenza dei principi e delle regole di comportamento stabiliti dal presente Regolamento e per diffondere la percezione dell'unicità del luogo.
2. Con atti della Giunta Comunale verranno altresì definiti programmi per sostenere l'adeguamento delle attività e delle strutture esistenti alle prescrizioni del Regolamento, anche attraverso l'attribuzione di incentivi economici.

ART. 7.2 - RISPETTO DEL REGOLAMENTO

1. Ferma restando la competenza della Soprintendenza in materia di tutela dei beni culturali, il rispetto delle prescrizioni è assicurato dall'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici competenti.

ART. 7.3 - CONTROLLI

1. L'attività di controllo è demandata agli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria.

ART. 7.4 - SANZIONI

1. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'*Allegato 7. Sanzioni amministrative*.
2. I proventi delle sanzioni costituiscono un fondo da utilizzare per la conservazione e valorizzazione del Sito.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore e/o dell'eventuale obbligato in solido.

TITOLO 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 8.1 - ABROGAZIONI

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia, nonché quelle in contrasto.

ART. 8.2 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 8.3 - NORME FINALI

1. Ogni anno la Giunta Comunale effettuerà una verifica sui risultati dell'applicazione del Regolamento, da sottoporre al Comitato di Pilotaggio del Sito Unesco.
2. Eventuali adeguamenti e/o integrazioni all'abaco allegato saranno approvate, nel rispetto dei principi e criteri di cui al presente Regolamento, sentito il parere della Soprintendenza, con Deliberazione della Giunta Comunale.
3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.


Allegati

Allestimenti e segnaletica istituzionali.

Perimetro del Sito Unesco e zona di rispetto



1. TARGHE ISTITUZIONALI



ABCDEFGHIJKLMNPO
 abcdefghijklmnopqrstuvwzxy
 1234567890


1 TARGHE

In metallo verniciato di colore grigio con testo serigrafato bianco. Montaggio con viti a scomparsa e distanziatori. Misura massima ammessa 24 × 30 cm.

2 TIPOGRAFIA

Il carattere utilizzato per la segnaletica e per le targhe all'interno del Sito Unesco è il Whitney della Hoefer & Frere-Jones, nelle versioni Semibold e Book

2. STENDARDI




3 STENDARDI

Stampa a colori (non fluorescenti). Misure in armonia con la composizione architettonica dell'edificio. Solo marchio Unesco ed eventualmente marchio istituzionale.

4 NON SONO AMMESSI

Stendardi montati perpendicolarmente alla parete.


3. PALAZZO COMUNALE



Prospetto esterno NORD / OVEST

1 STENDARDI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dimensione: 5.4×1.2 m oppure 2 stendardi di 2×1.2 m




Sezione portico

2 STENDARDI PER INIZIATIVE TEMPORANEE


Da collocare appesi alle catene del portico (ortogonali alle facciate) escluse quelle esterne. Dimensione 3×1.2 m

Esercizi commerciali. Allestimenti permanenti

Perimetro del Sito Unesco e zona di rispetto



1. VETRINE




1 FORMA

Vetrina installata su apertura rettangolare o ad arco ribassato, allineata in pianta alla parete

2 INSEGNA

Posta nella parte superiore della vetrina





3 ANTE

Vetrina rettangolare con ante di apertura centrale o laterale (destra e/o sinistra)

4 TELAIO


In ferro verniciato o in legno con zoccolatura inferiore.
Colori: nero, grigio, marrone

**5 IN PIANTA**


La vetrina deve essere installata a filo del muro perimetrale interno e comunque a non meno di 20 cm dal filo esterno del muro.

! NON SONO AMMESSE

Vetrine non allineate alla parete, eccetto il caso in cui ciò corrisponda a un assetto storico conservato.


2. CHIUSURE**1 SARACINESCA**

Chiusura con saracinesche a maglia aperta con parte chiusa inferiore di altezza massima 50 cm, comunque allineata allo zoccolo della muratura o alla cornice della vetrina laterale.

**2 PORTONE**

Chiusura con sportelli in legno con chiusura a libro

3. TENDE PER VETRINE



1 INSTALLAZIONE

La tenda deve essere estensibile a falda unica, in tela impermeabile, installata a parete sopra la vetrina d'esercizio con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima alla sommità 3 metri
- altezza minima al bordo inferiore 2.2 metri
- sporgenza massima 2.5 metri
- larghezza massima corrispondente a quella della vetrina
- la staffa di ancoraggio deve essere richiudibile
- la tela deve ricoprire ogni componente del telaio metallico

2 COLORE

I colori consentiti per le tende sono:

- rosso bruno o corda nel Perimetro Esteso
- esclusivamente corda nel Perimetro Iscritto


3 CONTENITORE

La protezione metallica a tenda chiusa deve essere del colore della parete

! NON SONO AMMESSE

Tende a cappottina

4. TENDE PER PORTICI



1 CARATTERISTICHE

Eventuali tende ombreggianti possono essere installate esclusivamente nell'occhio dei portici nel rispetto dei seguenti criteri:

- tela applicata su arco monofacciale in metallo verniciato poggianti sui capitelli all'imposta dell'arco
- la tela deve essere del tipo micro aerata in PVC fibra tessile
- è vietata l'applicazione di scritte o loghi d'esercizio o pubblicitari

- è consentita l'installazione di tenda ombreggiante a caduta avvolgibile, con rullo posizionato sui capitelli all'imposta dell'arco stesso; la tenda in tela impermeabile deve essere riavvolta in assenza di irraggiamento solare

2 COLORE

I colori consentiti sono:

- colore bruno all'interno del Perimetro Iscritto
- colore corda nel perimetro Esteso e nell'Area di rispetto

5. INSEGNE




- ① Insegna classica dipinta direttamente su pannello




- ② Insegna con lettere in metallo applicate



- ③ Insegna con lettere in metallo, anche singole, retroilluminate e applicate su pannello di supporto o direttamente a muro



- ④ La dimensione massima dell'insegna se interna alla vetrina non deve superare il 5% della superficie della stessa



! NON SONO AMMESSE


- pubblicità
- insegne a cassonetto
- insegne luminose sulle vetrine
- qualsiasi tipologia di insegna a bandiera, incluse Farmacie e Tabacchi

Esercizi commerciali. Allestimenti temporanei

Perimetro del Sito Unesco e zona di rispetto




1. ARREDI ESTERNI




1 PEDANA MODULARE

In doghe di legno con supporti regolabili, senza ancoraggi fissi al suolo per l'esclusivo livellamento del piano di calpestio. Altezza superiore massima ammessa del piano: 10 cm compatibilmente con la pendenza della piazza




2 PROTEZIONE PERIMETRALE

Piantane mobili in metallo a corda solo se necessarie per evidenziare il dislivello della pedana





3 COPERTURA E RIPARO CON OMBRELLONI

- struttura di supporto in legno o metallo sottostante il telo di copertura
- copertura quadrata o poligonale in tela impermeabile color corda (nel Perimetro Iscritto) o rosso bruno (nel Perimetro Esteso).
- divieto di usare tela in PVC
- altezza massima alla sommità 2.5 metri



4 ARREDI DI BASE

Tavolini, sedie, panchine di tipo pieghevole e/o impilabile. Struttura, piani e sedute in legno o metallo opaco, realizzati in materiali naturali e di qualità privilegiando legno con certificazione FSC, metallo e pietra naturale. Gli arredi sono da riporre all'interno dopo la chiusura

**5 PORTA MENÙ**

Impiego temporaneo per l'esclusivo orario di apertura dell'esercizio di carrelli e/o mobili di servizio su ruote. Massimo due porta menù per esercizio commerciale collocati vicino all'ingresso. Dimensioni massime: formato A3 (30 × 42 cm) su palina, formato A1 (60 × 84 cm) su cavalletto

! NON SONO AMMESSE

Fioriere

Accesso e utilizzo del Sito per eventi temporanei.

Perimetro del Sito Unesco e zona di rispetto



1. CENTRO STORICO: TRANSITO E CARICHI






Sensi di marcia	Carico max 18t	Carico max 16t	Perimetro del Sito Unesco
Corsia riservata	Cubetti di porfido	Asfalto e ciotoli	Area di rispetto Sito Unesco
Percorsi soggetti a specifica autorizzazione	Pietra forte alberese	Ciotoli	
Aree pedonali	Lastroni di granito	Carico max 22t	
	Carico max 10t	●	
	Lastre		
	Ciotoli e lastre		


2. ACCESSO AL SITO



-  Zona 1
Perimetro Iscritto
-  Zona 2
Perimetro Esteso
-  Zona 3
Area di Rispetto

-  Zone carico / scarico
-  Varchi da richiudere in caso di utilizzo per accesso autorizzato
-  Sensi di marcia

3. AREE PALCHI



- 1 Palco nord-ovest
- 2 Palco nord-est

- 3 Palco sud-ovest

- Distanza rispetto agli edifici: 2 metri
- Distanza rispetto agli edifici: 5 metri

4. AREE TENSOSTRUTTURE E GAZEBO



5. DISPOSIZIONE BANCHI PER FIERE E MERCATI



MISURE DEI BANCHI *


- | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1x1 metri | 5x2 metri | 6x4 metri | 7x4 metri |
| 4x4 metri | 5x4 metri | 8x4 metri | |
| 4.5x4 metri | 5x8 metri | 7x3 metri | |

* Banchi senza auto

Perimetro del Sito e area di rispetto

Elenco indicativo e eventi ammessi annualmente in Piazza Grande e Piazza Torre.

Perimetro del Sito Unesco e zona di rispetto



Piazza Grande potrà essere utilizzata per manifestazioni ed eventi caratterizzati da una valenza tradizionale, culturale e sociale. Sono ammessi fino ad un massimo di 24 eventi annui, di seguito elencati:

- Fiera di S. Antonio
- Fiera di S. Geminiano
- Festa di Carnevale
Giovedì grasso
- Fiera del libro antico
- Mercatino dell'antiquariato
12 edizioni annue
- Celebrazioni del 25 aprile e del 1° maggio,
Articolate in più eventi e giornate
- Festival della filosofia
Articolato in più eventi e giornate
- Concerto in memoria di Pavarotti
- Mercatino di Natale
- Festa dell'ultimo dell'anno
- Ulteriori manifestazioni di carattere commerciale
Massimo 3 all'anno

Norme per manifestazioni rumorose.

Perimetro del Sito Unesco e zona di rispetto



1. CAMPO DI APPLICAZIONE - FINALITÀ

Le disposizioni di cui al presente allegato disciplinano le manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo che si svolgono all'interno del sito Unesco.

2. DEFINIZIONI

Ai fini delle disposizioni contenute al presente allegato valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95, e dai suoi decreti attuativi, dalla L.R. 15/2001 e dalla DGR 1197/2020, nonché le seguenti definizioni:

- *Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo*: concerti, spettacoli, feste popolari, feste di partito, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive o a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che si esauriscono in un arco di tempo limitato e che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito
- *Ambiente abitativo*: ogni ambiente interno di un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina per la tutela degli ambienti di lavoro, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo che comportano il superamento dei limiti di rumorosità ambientale vigenti deve essere preventivamente autorizzato. Alle manifestazioni e spettacoli autorizzati in deroga ai limiti di rumorosità ambientale non si applicano il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

3.1 DISPOSIZIONI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

- a/ Le manifestazioni autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità ambientale devono avere termine entro le ore 23.30, se svolte in un giorno non prefestivo compreso tra la domenica e il giovedì, ed entro le ore 24.00 se svolte nelle serate di venerdì, sabato o prefestive. Al di fuori degli orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.
- b/ Gli organizzatori devono informarsi circa gli orari delle funzioni religiose previste in Duomo nei giorni dell'iniziativa; la manifestazione/spettacolo, comprese le relative prove tecniche, deve avere inizio almeno 10 minuti dopo il termine delle funzioni religiose e deve concludersi almeno 10 minuti prima del loro inizio.
- c/ Per la tutela del pubblico deve essere rispettato il limite di 108 dBA di LASmax nella postazione più rumorosa occupabile dagli spettatori.
- d/ Le manifestazioni che prevedono diffusione di musica dal vivo devono avere durata massima pari a 4 ore e non devono mai superare, in facciata agli edifici con ambienti abitativi ubicati in prossimità della manifestazione, il valore limite di 85 dBA di LAeq con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti.
- e/ Le manifestazioni che prevedono intrattenimento con musica riprodotta devono avere durata massima pari a 6 ore e non devono mai superare, in facciata agli edifici con ambienti abitativi ubicati in prossimità della manifestazione, il valore limite di 70 dBA di LAeq con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti.
- f/ Le manifestazioni che non prevedono la diffusione musicale come attività principale (es. conferenze, dibattiti) devono avere durata massima pari a 10 ore e non devono mai superare in facciata agli edifici con ambienti abitativi ubicati in prossimità della manifestazione, il valore limite di 65 dBA di LAeq con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti.
- g/ Qualora la manifestazione sia svolta nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati alle precedenti lettere

a), d), e) ed f) è possibile presentare comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore. In caso di richiesta di presentazione di integrazioni la decorrenza dei termini sarà sospesa e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione. Alla decorrenza dei termini senza che sia stato espresso motivato diniego la manifestazione temporanea è tacitamente autorizzata. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento della manifestazione. Copia della comunicazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.

h/ Qualora la manifestazione, per motivi eccezionali e documentabili, non rispetti limiti di orario e di rumore indicati alle precedenti lettere a), d), e) ed f), deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore almeno 35 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge, secondo quanto stabilito dal D.G.R. 673/2004. In caso di richiesta di presentazione di integrazioni la decorrenza dei termini sarà sospesa e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione. L'autorizzazione verrà rilasciata entro la scadenza dei termini previa eventuale acquisizione del parere di Arpa, sentito il parere del Comitato Tecnico del Sito Unesco ed acquisito il parere favorevole della Giunta. Copia dell'autorizzazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo

i/ Sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le manifestazioni di particolare rilevanza, di interesse pubblico o organizzate dal Comune, individuate dalla Giunta Comunale (a titolo di esempio: festeggiamenti in occasione della notte dell'ultimo dell'anno, festa della musica, festival della filosofia, notte bianca) che sono soggette a titolo autorizzativo specifico (ordinanza sindacale).

3.2 MISURE E CONTROLLI

L'attività di controllo è demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze.

3.3 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente allegato e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico e successive modificazioni e relativi decreti attuativi.

All'atto dell'accertamento o della contestazione di una delle violazioni del presente allegato e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso, l'attività rumorosa, nel caso in cui sia priva di autorizzazione, dovrà essere interrotta fino all'ottenimento, se previsto, dell'autorizzazione in deroga ai limiti di legge ovvero, per le rimanenti violazioni, dovrà essere immediatamente sospesa.

In caso di accertato superamento dei limiti di legge o dei valori autorizzati il titolare dell'autorizzazione in deroga verrà diffidato dal proseguire l'attività rumorosa fino a quando non avrà comunicato all'Amministrazione Comunale quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere il rispetto dei limiti e/o valori autorizzati; qualora, nonostante la diffida o gli eventuali provvedimenti adottati dal titolare dell'autorizzazione in deroga, l'attività continui a superare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 o dei valori in deroga concessi ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente capo, potrà disporre la definitiva interruzione dell'attività rumorosa.

È fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Sanzioni amministrative.

Perimetro del Sito Unesco e zona di rispetto



A. SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1/ La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate.
- 2/ Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3/ Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4/ Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore e/o dell'eventuale obbligato in solido.

B. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED ACCESSORIE

- La violazione di cui all'art. 5.2, comma 1), comporta una sanzione amministrativa da e 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e del comportamento vietato.
- La violazione di cui all'art. 5.2, comma 7), sarà sanzionata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e seguenti del vigente Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
- Le violazioni di cui all'art. 5.2, commi 2), 3), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) comportano, oltre a quanto eventualmente previsto dal vigente Regolamento TOSAP, una sanzione amministrativa da euro 80,00 ad euro 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e del comportamento vietato.
- Le violazioni di cui all'art. 5.3, comma 1) comportano, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. n. 447/1995, una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 20.000,00.
- La violazione di cui all'art. 5.4, comma 1), comporta una sanzione amministrativa da e 80,00 ad euro 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e del comportamento vietato.
- Le violazioni di cui all'art. 6.1, comma 2), punti 6), 7) e 8), comportano una sanzione amministrativa da e 77,00 ad euro 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti vietati.
- La violazione di cui all'art. 6.1, comma 2), punto 9), comporta una sanzione amministrativa da e 25,00 ad euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e del comportamento vietato.
- La violazione di cui all' art. 6.1, comma 2), punto 10), comporta una sanzione amministrativa da e 80,00 ad euro 460,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e del comportamento vietato.
- Le violazioni di cui all'art. 3.1, commi 2), 3) e 4), comportano una sanzione amministrativa da euro 80,00 ad euro 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e del comportamento vietato.
- Le violazioni di cui all'art. 4.2, commi 1) e 2), saranno sanzionate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e seguenti del vigente Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico e/o ai sensi del vigente Regolamento Edilizio.
- Le violazioni di cui all'art. 4.3 saranno sanzionate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 e seguenti del vigente Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e per il consumo sul posto (Regolamento dehors).

